

**ATTO CAMERA****INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03079****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 17  
Seduta di annuncio: 147 del 08/01/2014

**Firmatari**

Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA  
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE  
Data firma: 08/01/2014

**Elenco dei co-firmatari dell'atto**

<b>Nominativo co-firmatario</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data firma</b>
AGOSTINELLI DONATELLA	MOVIMENTO 5 STELLE	08/01/2014
BIANCHI NICOLA	MOVIMENTO 5 STELLE	08/01/2014
TACCONI ALESSIO	MOVIMENTO 5 STELLE	08/01/2014
DE LORENZIS DIEGO	MOVIMENTO 5 STELLE	08/01/2014
MANNINO CLAUDIA	MOVIMENTO 5 STELLE	08/01/2014
DA VILLA MARCO	MOVIMENTO 5 STELLE	08/01/2014
COLLETTI ANDREA	MOVIMENTO 5 STELLE	08/01/2014
PARENTELA PAOLO	MOVIMENTO 5 STELLE	08/01/2014
GALLINELLA FILIPPO	MOVIMENTO 5 STELLE	08/01/2014

**Destinatari**

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 08/01/2014

Stato iter: IN CORSO  
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03079  
presentato da  
BUSINAROLO Francesca  
testo di  
Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147

BUSINAROLO, AGOSTINELLI, NICOLA BIANCHI, TACCONI, DE LORENZIS, MANNINO, DA VILLA, COLLETTI, PARENTELA e GALLINELLA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 30 maggio 2008, n. 126), in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha disciplinato il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, prima di allora in capo al Ministero della giustizia; tale decreto ha completato il trasferimento di competenze iniziato con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, attraverso il quale era stata decisa la riconduzione della sanità penitenziaria nel Servizio sanitario nazionale;

tale passaggio costituisce una pietra miliare per la tutela della salute dei detenuti nell'ordinamento penitenziario, considerato che la situazione sanitaria nelle carceri è abbastanza grave: ci sono malati gravissimi che hanno bisogno di interventi urgenti ma che non riescono a curarsi adeguatamente per mancanza di personale, di specialisti, di medicinali, di ambienti adeguati, igienici e attrezzati. La responsabilità della gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari interni alle carceri è rimasta per tanti anni incardinata nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

l'Amministrazione penitenziaria chiamata a perseguire i fini istituzionali, rivolti cioè ad assicurare l'ordine, la sicurezza, la disciplina e al contempo a favorire, attraverso il trattamento rieducativo, il reinserimento sociale della persona reclusa, deve anche a garantire la tutela della salute della popolazione detenuta;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 stabiliva il passaggio di tutte le professionalità sanitarie (compreso lo psicologo, figura regolamentata da legge nazionale, legge n. 56 del 18 febbraio 1989) dal Ministero della giustizia al Ministero della salute. Il decreto trasferiva solo il personale di ruolo e per quello convenzionato prevedeva solo la possibilità di stipulare convenzioni con il Ministero della Giustizia, senza prevedere l'automatico passaggio delle convenzioni al servizio sanitario nazionale;

tale passaggio nella pratica non è avvenuto per gli psicologi penitenziari, esperti *ex* articolo 80 legge n. 354/75, in servizio di Osservazione e trattamento, operanti da molti anni negli Istituti penitenziari in condizioni di stabile precarietà, che sono rimasti in carico di detto Ministero equiparati in base all'articolo 80, nei compiti e nelle funzioni, ai criminologi, con disparità di trattamento rispetto agli addetti al presidio delle tossicodipendenze, anch'essi convenzionati *ex* articolo 80,

tali psicologi si trovano nella difficoltà di svolgere il loro compito istituzionale, continuamente modificato nel corso degli anni, e recentemente ridotto a pochissime ore mensili (retribuite cosiddetto ad euro 17,63 lorde), non pienamente rispettose del diritto all'assistenza erogata a favore dei detenuti e lesive della dignità professionale. A titolo esemplificativo, nel carcere di Rebibbia sono previste circa 20 ore/mese per circa 130 detenuti, ossia 9 minuti al mese per ogni detenuto. Tale categoria è stata inoltre discriminata in termini di valutazione dei titoli per accedere alle graduatorie di attività specialistiche (Psicologia e Psicoterapia).

che si tratti di disagio psichico, disturbo della condotta, della personalità o di psicopatologie conclamate; di trattamento di prevenzione, diagnosi, sostegno e cura, lo psicologo stabilisce per sua competenza una relazione terapeutica con la persona detenuta per tutelarne l'integrità psicofisica secondo il concetto olistico di salute espresso dall' O.M.S., nonché dagli articoli 27 e 32 della Costituzione,

in data 15 settembre 2008 il Ministero della Giustizia precisava con una comunicazione che gli

esperti *ex* articolo 80 non transitano al Servizio Sanitario Nazionale, restando in capo all'amministrazione Penitenziaria l'esercizio della essenziale funzione rieducativa, costituzionalmente garantita, esercitata anche per il tramite degli esperti in argomento; sul ricorso in appello n. 258 del 2010 del Consiglio nazionale degli Psicologi per annullamento della sentenza del TAR Lazio, sezione terza quater, n. 7094 del 19 luglio 2009, per annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, il Consiglio di Stato con sentenza in data 15 settembre 2010 ha ribadito che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri va ricollegato alla legge 244/2007, la quale conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di definire il trasferimento al SSN di tutte le funzioni sanitarie e distintamente le modalità e le procedure per il trasferimento dei rapporti di lavoro. Ribadisce inoltre che l'attività di supporto a favore di detenuti non può essere considerata attività a favore di malati; la sentenza della Corte di Cassazione, su ricorso del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, n. 6237 del 24 gennaio 2012, ha disconosciuto l'attività sanitaria e l'anzianità del servizio prestato dagli psicologi esperti *ex* articolo 80 (dal 1978), comprese quelle verso detenuti psichiatrici e tossicodipendenti, mentre, con medesima qualifica e funzioni lo ha riconosciuto a coloro che sono transitati al SSN e solo dal 1992-93 operativi. La Cassazione ha definito lo psicologo esperto *ex* articolo 80 come «professionista non avente identità sanitaria, [...] ma operatore funzionale alla sicurezza dell'istituto» –;

se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa in merito al trattamento della professione di psicologo penitenziario esperto *ex* articolo 80 in servizio di osservazione e trattamento;

se e come i Ministri intendano intervenire per equiparare il trattamento degli psicologi rimasti presso il Ministero della giustizia con i loro colleghi *ex*-penitenziari transitati al servizio sanitario nazionale riconoscendone la funzione sanitaria;

se e quando i Ministri intendano effettuare una ricognizione dei rapporti di lavoro degli esperti *ex* articolo 80, con regolamentazione del rapporto lavorativo e riconoscimento dell'anzianità del servizio continuativo prestato. (4-03079)